

17



Comune di Volpago del Montello

N. 3227 di Pro
Trasmessa in copia alla Sezione
di Treviso del Comitato di
Controllo della Regione Veneto
il 22 GIU. 1984

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 49

OGGETTO: CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA DEL PEEP ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

PER REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI EX ART. 1 LEGGE 5.8.1978 N° 457.

REVOCA DELIBERA CONSILIARE N° 23 DEL 30.3.1984

L'anno millenovecentootanta quattro addì otto del
mese di maggio, alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze,
aperta al pubblico, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta di
1° convocazione, dietro iniziativa della G.M. (delib. n° 72/27.4.1984)

previa notifica alla Sezione di Treviso del Comitato di Controllo della Regione Veneto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, come da conforme dichiarazione del Messo comunale.

L'Ordine del giorno è stato affisso dal 5.5.1984 all'Albo Pretorio del Comune.

Assiste il Segretario Sig. Fidenzio FRASSETTO

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri in carica, risultano presenti e rispettivamente assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti		N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	
			G.	I.				G.	I.
1	GUIZZO Giovanni	si			11	BAU' Giovanni	si		
2	GIRARDI Massimo	si			12	GUZZO Gianpaolo	si		
3	DE MARCHI Renato	si			13	CALLEGARI Luigi	si		
4	BAVARESCO Elio	si			14	FRASSETTO Guido	si		
5	FACCHIN Paolo	si			15	BORTOLIN Paola	si		
6	MATTIUZZO Nereo	si			16	MORELLO Luciano	si		
7	BARATTO Francesco Elia	si			17	FURLANETTO Eugenio	si		
8	DURANTE Giorgio	si			18	MENNA Sante		si	
9	GIOTTO Fernanda	si			19	BARDINI Silvano	si		
10	VOLPATO Saverio	si			20	BISCARO Ferdinando	si		
						GARBUIO Gianni	si		

Il Sig. GUIZZO Giovanni nella sua veste di Sindaco

constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg. Facchin - Guzzo - Mattiuzzo

invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

RELAZIONE

Con deliberazione consiliare n° 23 in data 30 marzo 1984 era stato deciso di cedere (in proprietà) all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Treviso un'area di circa 2.500 metri quadrati, sita nel PEEP del Capoluogo - per la realizzazione di n° 12 (dodici) alloggi ex art. 1 della legge 5.8.1978 n° 457 4° biennio - con indice di fabbricabilità di mc 1,8 per metro quadrato ed alle condizioni generali già determinate per la cessione delle aree del PEEP a termini della legge 22.10.1971, n° 865.

Senonchè, il predetto Istituto, con nota n° 3 del 16 aprile 1984, ha richiesto una maggiore quantità di area (mq. 2.700) e ha trasmesso un testo di convenzione per la concessione del diritto di superficie (non proprietà) ex art. 35 della richiamata legge 865/1971.

Si propone, quindi, al Consiglio l'adozione di una nuova deliberazione con la quale - mentre si revoca la precedente deliberazione n° 23 del 30.3.1984 - si concede al predetto Istituto il diritto di superficie su mq. 2.701, quali risultanti dalla proposta di frazionamento formata dal Geometra Pivato Diodato all'uopo incaricato, con le modalità e condizioni descritte nella predetta Convenzione, che viene allegata alla presente come parte integrante e sostanziale.

Senza discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e concordando con le sue proposte conclusive;

CON voti favorevoli 18, espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri presenti e votanti, su 20 assegnati ed in carica;

D E L I B E R A

1°) di concedere all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Treviso il diritto di superficie su una area di mq. 2.701 del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare del Capoluogo, per la costruzione di n° 12 (dodici) alloggi di tipo economico e popolare, area individuata dal lotto n° 66 Foglio 22 Mapp. 154/d Ha 0.2701 - RD 105.34 RA 45.92, come risultante dalla proposta di frazionamento lotti zona est del PEEP redatta dal Geom. Pivato Diodato, all'uopo incaricato, in corso di approvazione presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Treviso;

2°) il corrispettivo della concessione è stabilito in lire 12.430 (dodicimilaquattrocentotrenta) per metro cubo edificabile con indice di fabbricabilità di 1,8 mc/mq (mc 1,8 x x mq 2.701 = mc 4.861,8) e con le modalità e condizioni dedotte e risultanti dalla Convenzione tra il Comune di Volpago del Montello e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Treviso nel testo allegato sub. A alla presente come parte integrante e sostanziale. autorizzando

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 49/8.5.1984

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOLTAGO DEL MONTELLO E L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 35 L. 22.10.1971 N° 865.

REPUBBLICA ITALIANA

il giorno del mese dell'anno in ..
..... presso, davanti a me notaio
e senza la presenza di testi avendone le parti d'accordo tra
loro, me consenziente, rinunciato, si sono personalmente costi-
tuiti:

- Il Sig Sindaco del Comune di Volpago del Montello
nato a il il quale agisce in rappresen-
ta dell'Ente stesso a ciò espressamente autorizzato con delibe-
ra consiliare n° 49 in data 8.5.1984 allegata sub. A al pre-
sente - e il Sig nato a il
il quale interviene al presente atto in qualità di legale rap-
presentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Treviso.

Detti comparenti, della cui identità personale ed enunciata ve-
ste rappresentativa io notaio sono personalmente certo.

PREMESSO

- che il Comune di Volpago del Montello è dotato di un piano
per l'edilizia economica popolare adottato con deliberazione
consiliare in data 4.1.1974 n° 1 e approvato dalla Regione Ve-
neto - Giunta Regionale con delibera n° 459 del 25.2.1975.

- che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Treviso, vista la deliberazione del Consiglio Regiona-
le n° del che ha approvato il piano di lo-
calizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubbli-
ca, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in da-
ta n° ha deciso la costruzione di al-
loggi popolari in area compresa nella zona sopracitata, e ha
presentato istanza al Comune di Volpago del Montello diretta
ad ottenere la concessione del diritto di superficie su una
area di complessivi mq 2.701 reali facenti parte dei mappali
..... fg per la costruzione di n° 12 alloggi di
tipo economico popolare.

- che il Comune di Volpago del Montello con delibera n° 49
del 8.5.1984 ha accolto la citata istanza di concessione del

diritto di superficie e tenuto conto delle esigenze operative dello I.A.C.P. ha determinato il contenuto della presente convenzione;

- che il Comune di Volpago del Montello in conformità al disposto del 14° comma dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n° 865, ha già provveduto - con deliberazione consiliare in data 26.5.1977 n° 38 divenuta esecutiva a norma di legge - alla preventiva determinazione delle condizioni generali ed uniformi destinate a formare il contenuto necessario e comune a tutte le convenzioni relative alla concessione del diritto di superficie;

- che pertanto, tali criteri e sanzioni sono automaticamente estesi e richiamati anche nella presente convenzione;

Ciò premesso, e ritenuto parte sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO (area proprietà del Comune concedente)

Il Comune di Volpago del Montello quale proprietario dell'area edificabile nella zona del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, approvato con deliberazione consiliare n° 1 del 4 gennaio 1974 distinto al Catasto Terreni, Foglio 22 - Lotto n.66 mappale 154/d avente una superficie misurata di mq. 2.701 - RD 105.34 - RA 45.92 concede all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Treviso il quale accetta, il diritto di costruire e di mantenere sul terreno sopra specificato n° 12 alloggi di tipo economico popolare.

Le aree sopra descritte sono pervenute in proprietà del Comune concedente per effetto dell'atto di compravendita n° 2095/609 repertorio in data 24.10.1973 del notaio Domenico Curione - registrato a Montebelluna il 30.10.1973 al N° 3737 - trascritto il 29 dicembre 1973 al n° 25321 d'ordine e n° 22227 partic.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Le parti convengono che la presente convenzione abbia una durata ed una validità di anni 99 a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare avente per oggetto la concessione del diritto di superficie.

Alla scadenza del termine suddetto, gli edifici, gli alloggi, gli impianti e le loro pertinenze, come pure quant'altro sia stato costruito al di sopra o al di sotto del suolo dato in convenzione, diventeranno di proprietà del Comune di Volpago del Montello senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennità o di risarcimento.

La convenzione stessa potrà essere rinnovata secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 3 - CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie viene determinato come segue:

a) L. 4.000 per metro cubo edificabile pari al costo di acquisizione delle aree determinato ai sensi della legge 865/1971, titolo

lo II, e alla quota parte delle opere di urbanizzazione già realizzate dal Comune e afferenti l'area di cui sopra, al netto degli eventuali benefici statali o regionali a contributo o a fondo perduto di cui il Comune fosse destinatario.

b) L. 8.430 per metro cubo edificabile quale corrispettivo per le opere di urbanizzazione da realizzarsi a cura del Comune, al netto degli eventuali benefici statali o regionali a contributo o a fondo perduto di cui il Comune fosse destinatario.

Art. 4 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Treviso nei confronti del Comune, che accetta, si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo, determinato al precedente articolo come segue:

1°) la somma di cui alla lettera a), entro 60 giorni dalla data di trascrizione del presente atto;

2°) la somma di cui alla lettera b), entro 90 giorni dall'ultimazione delle opere.

Art. 5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI

Il Comune di Volpago del Montello prende atto che gli alloggi che saranno costruiti dallo I.A.C.P. concessionario sono stati progettati e saranno realizzati, per quanto in particolare concerne le caratteristiche tipologiche e costruttive dei medesimi, in conformità:

a) alle disposizioni di legge in materia di edilizia economica popolare per quanto riguarda gli elementi e gli standards edilizi (distribuzione e dimensioni degli ambienti, materiali, rifiniture, ecc.)

b) alle previsioni ed alle norme urbanistiche del piano PEEP approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 459 del 25.2.1975 per quanto si riferisce alle caratteristiche degli edifici (ubicazione, altezza, distacchi, ecc.).

I controlli concernenti le caratteristiche costruttive e tipologiche saranno eseguiti dai competenti organi comunali.

I controlli relativi alla conformità degli edifici e degli alloggi ai progetti approvati saranno espletati in sede di esame della domanda di rilascio della licenza di abitabilità.

Art. 6 - ASSEGNAZIONE CESSIONE ALLOGGI

Gli alloggi realizzati a norma di legge e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei relativi canoni saranno stabiliti in conformità del D.P.R. n° 1035 del 30.12.1972.

Art. 7 - OPERE GENERALI DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

Il Comune si impegna a realizzare le opere generali di allacciamento ai pubblici servizi inerenti alla area oggetto della concessione ed al relativo insediamento residenziale, ovvero ad adeguare

quelle già esistenti alle effettive esigenze della popolazione in sediata o che si insedierà nella zona di cui trattasi, riservando si la facoltà di decidere insindacabilmente circa la necessità o l'opportunità di costruzione delle medesime, nonchè relativamente alle modalità ed ai tempi tecnici di esecuzione.

Art. 8 - DURATA DEI LAVORI

I lavori di costruzione sull'area in oggetto dovranno avere inizio entro sei mesi dalla data di entrata in possesso dell'area ed essere completati non oltre due anni dalla data stessa.

Art. 9 - PROROGA

Il Sindaco su richiesta dello I.A.C.P. in base ad accertate cause di forza maggiore potrà concedere proroghe per i termini iniziali e finali.

Art. 10 - SANZIONI INOSSERVANZA OBBLIGHI

Lo I.A.C.P. dichiara di prendere atto di tutti gli effetti che, ai sensi del 14° comma dell'art. 35, le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella presente convenzione sono state preventivamente stabilite dal Consiglio Comunale con la delibera n° 38 del 26.5.1977 che, allegata in copia sotto la lettera forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 11 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Scaduto il termine della concessione o del rinnovo della stessa, il diritto di superficie si estinguerà. In caso di rinnovo della concessione, il corrispettivo verrà determinato in base al prezzo d'esproprio dell'area, secondo la normativa vigente al momento, aumentato della spesa prevista con stima, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni (secondo quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 26.5.1977 di cui all'art. 10).

Art. 12 - TRASCRIZIONE

Il Comune di Volpago del Montello rinuncia all'ipoteca legale, relativa al presente atto, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso da ogni responsabilità al riguardo, dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reimpiego del ricavato della presente concessione.

Art. 13 - SPESE

Le spese e competenze inerenti al presente atto e conseguenti, sono a carico del concessionario che richiede i benefici fiscali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 assumendone i relativi oneri.

IL SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COM

f.to - Guizzo Giovanni-

f.to Girardi Massimo-

f.to -Fidenzio Frasc

il Sindaco alla stipula dell'atto notarile di concessione;

3°) di dare atto che nel corrispettivo sopraindicato sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria, mentre quelli re-lativi alla urbanizzazione secondaria verranno versati al momento del rilascio della concessione edilizia secondo le aliquote già fissate dal Comune in base alla vigente normativa;

4°) di reimpiegare il corrispettivo della concessione - pari a L. 60.432.000 (mc 4.861,8 x 12.430) - nella realizzazione di opere di urbanizzazione del PEEP;

5°) di rinunciare all'ipoteca legale, relativa al presente provvedimento, esonerando il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso da ogni responsabilità al riguardo, dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reimpiego del ricavato dalla presente concessione;

6°) di revocare la deliberazione consiliare n° 23 del 30.3.1984 "Cessione lotto area in zona del PEEP all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Treviso per intervento di edilizia residenziale pubblica" richiamata nel le premesse.

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

f.to - Guizzo Giovanni -

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to - Girardi Massimo -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - Fidenzio Frassetto -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno 22 GIU. 1984 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

li, 22 GIU. 1984

f.to - Fidenzio Frassetto -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ed è pervenuta in data N. alla Regione Veneto - Comitato di Controllo - Sezione di Treviso, e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti, provvedimenti di annullamento, rinvio o sospensione, di cui agli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953, N. 62 per cui è DIVENUTA ESECUTIVA in data


IL SEGRETARIO COMUNALE

li,

Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Volpago del Montello, li 22 GIU. 1984

Visto: IL SINDACO





IL SEGRETARIO COMUNALE

